IL DANNO NON PATRIMONIALE DA AMIANTO: LA TUTELA CIVILISTICA

Patrizia Ziviz
Professoressa associata di diritto privato, Università degli Studi di Trieste

Sommario: 1. Introduzione. 2.1. La tutela risarcitoria del danno alla persona. 2.2. Evoluzioni interpretative in materia di danno non patrimoniale. 2.2.1. L'interpretazione tradizionale. 2.2.2. La creazione del danno biologico. 2.2.3. Un nuovo sistema risarcitorio. 2.3. La nozione di danno non patrimoniale. 2.3.1 Danno da sofferenza interiore. 2.3.2. Danno dinamico-relazionale. 2.3.3. Danno biologico. 2.4. Il danno alla persona da infortunio e malattia professionale. 2.4.1. Il danno non patrimoniale da lesione alla salute. 2.4.2. Il danno non patrimoniale da morte. 2.4.3. Il danno non patrimoniale dei congiunti. 3. Il danno da esposizione all'amianto.

1.Introduzione

Sotto al profilo civilistico, la tutela dei danni da amianto si realizza – fondamentalmente – attraverso il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalle vittime: vale a dire il soggetto che ha subito l'esposizione all'amianto, nonché i congiunti del soggetto esposto.

Da un lato, va segnalato come la questione del risarcimento del danno non patrimoniale è andata incontro, in termini generali, a un processo evolutivo il quale – innescatosi alla metà degli anni '70 - è ancor'oggi in atto. Si tratta di cambiamenti, talora di carattere radicale, destinati inevitabilmente a riflettersi anche nel settore specifico dei pregiudizi non patrimoniali da amianto.

Dall'altro lato, bisogna evidenziare come le caratteristiche che presentano i danni patiti dalle vittime dell'amianto appaiano – sotto alcuni profili – del tutto peculiari. Ciò rende indispensabile un adattamento delle regole generali: le quali vanno piegate in maniera da rispondere alla drammatica specificità di tale settore, per evitare il pericolo di *undercompensation* nei confronti di chi sia stato colpito da quello che è stato definito il *killer* silenzioso.

In buona sostanza, l'interprete che intenda affrontare la questione della tutela civilistica delle vittime dell'amianto deve avere ben presente le evoluzioni interpretative che si sono manifestate, sul piano generale, nel sistema di risarcimento del danno non patrimoniale, per verificare – poi - come quelle regole debbano essere declinate in questo specifico campo, onde poter assicurare una protezione effettiva e completa nei confronti degli esposti e dei loro familiari.

2.1. La tutela risarcitoria del danno alla persona

Al fine di dar conto del sistema risarcitorio applicato, in generale, a fronte del danno alla persona, va rammentato come tale nozione venga generalmente utilizzata, in campo civilistico, quale etichetta sotto la quale riportare i pregiudizi che derivano dall'illecito il quale abbia determinato la lesione della salute della vittima oppure il

suo decesso. Il risarcimento di un simile pregiudizio rappresenta, da alcuni decenni a questa parte, uno dei problemi più discussi in materia di responsabilità civile, a causa delle trasformazioni intervenute in seno all'istituto aquiliano, in ragione delle quali si è assistito all'abbandono della visione tradizionale - volta a confinare il danno risarcibile in una dimensione strettamente patrimoniale – per accogliere una prospettiva mirante ad assicurare un pieno ristoro dei pregiudizi non patrimoniali provocati da un'aggressione all'integrità psico-fisica o alla vita della persona.

Nell'ottica patrimonialistica – perseguita dagli interpreti fino alla metà degli anni '70 - ad assumere rilievo erano, in via pressoché esclusiva, le conseguenze di carattere economico provocate dalla lesione alla salute ovvero dalla morte della vittima. La tutela risarcitoria veniva perciò confinata alla considerazione - oltre che delle spese mediche - della perdita di guadagno provocata dall'illecito; la persona veniva protetta, fondamentalmente, nella sua veste di percettore di reddito, mentre finivano per rivestire un ruolo del tutto secondario le compromissioni di carattere non economico patite dall'individuo. L'avvio di un cambiamento di prospettiva si deve alla giurisprudenza, la quale – dalla metà degli anni '70 - ha iniziato a perorare la necessità di assicurare una protezione della vittima della lesione alla salute da garantirsi in ogni caso, indipendentemente dalle eventuali compromissioni di carattere economico provocate dal torto. Attraverso questa inedita prospettiva si approda alla creazione di una nuova voce di pregiudizio, rappresentata dal danno biologico: categoria che andrà incontro a una progressiva affermazione, fino a trovare definitivo suggello – a metà degli anni '80 – davanti alla Corte Costituzionale. Da quel momento in poi può ritenersi unanimemente accolta nel sistema l'idea che la persona debba essere tutelata in ogni sua espressione, e non soltanto per la sua capacità di produrre reddito: il risarcimento del danno alla persona risulta, pertanto, incardinato sul riconoscimento (non solo dell'eventuale componente patrimoniale, ma soprattutto) delle compromissioni non patrimoniali provocate dal torto che venga a incidere sulla salute della vittima.

2.2. Evoluzioni interpretative in materia di danno non patrimoniale

Per comprendere come risulta attualmente strutturato – in campo civilistico – il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, occorre dar conto – ancorché sinteticamente - delle evoluzioni interpretative che hanno interessato tale materia. Il problema rappresenta da sempre un nodo complesso, dal momento che si tratta di attivare un rimedio di carattere pecuniario a fronte di compromissioni che, per loro natura, appaiono estranee alla logica economica. Il nostro legislatore ha scelto di risolvere la questione attraverso una regola esplicita, introdotta per la prima volta nel codice civile del 1942: il quale, nella disciplina relativa ai fatti illeciti, prevede l'art. 2059 c.c., secondo cui "il danno non patrimoniale dev'essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Si tratta di una disposizione che, fin dalla sua prima

comparsa, ha scatenato un acceso dibattito, sia giurisprudenziale che dottrinale, che si è sviluppato seguendo un processo evolutivo attraverso il quale si è proceduto a un progressivo ampliamento della tutela risarcitoria.

2.2.1. L'interpretazione tradizionale

Secondo la lettura tradizionale dell'istituto aquiliano, lo strumento risarcitorio trova applicazione su un terreno eminentemente economico, mentre una posizione marginale risulta riservata ai pregiudizi che si manifestano fuori dalla dimensione patrimoniale. L'area ricoperta dagli stessi appare discussa, posto che le posizioni degli interpreti si sono schierate lungo due contrapposti filoni: un primo indirizzo si rifà a una nozione ampia di danno non patrimoniale, quale area complementare a quella dei pregiudizi di carattere patrimoniale; in una diversa prospettiva, si ritiene che il concetto venga a coincidere con quello di danno morale. Sarà una lettura di quest'ultimo tipo a prevalere – per lungo tempo - presso la giurisprudenza, la quale è apparsa unanimemente schierata a favore dell'opzione secondo cui il danno non patrimoniale andrebbe identificato nel patema d'animo. In buona sostanza, ad essere presi in considerazione sono i riflessi negativi dell'illecito consistenti nelle sofferenze dalla vittima. Nell'ambito di tale modello interpretativo, le compromissioni non economiche diverse dalla sofferenza e dal turbamento emotivo sono state espunte dall'area non patrimoniale, tramite la creazione giurisprudenziale di voci di danno declinate in chiave economica. La più importante figura attraverso la quale si è concretizzato un simile processo è rappresentata dal c.d. danno alla vita di relazione, inteso quale compromissione peggiorativa della capacità fisico-psichica del soggetto, incidente sulla esplicazione di attività complementari e integrative rispetto alla normale attività lavorativa. Si tratta di ripercussioni che, secondo la giurisprudenza, comportano una menomazione della capacità di concorrenza dell'individuo nell'ambito dei rapporti sociali ed economici, tale da riflettersi in una diminuzione di carattere patrimoniale. La compromissione della dimensione relazionale viene, perciò, presa in considerazione sul piano risarcitorio in quanto traducibile in una ripercussione economica negativa; i risvolti dannosi dell'illecito - distinti dalla sofferenza e dal dolore - assumono rilevanza in quanto ricondotti, sia pure in maniera indiretta, ad un'incidenza negativa nella dimensione patrimoniale/reddituale della vittima.

In definitiva, nel sistema tradizionale l'area dell'art. 2059 c.c. viene ristretta al solo danno morale, il risarcimento del quale risulta praticabile esclusivamente in presenza di una norma positiva che si esprima in tal senso. A tale proposito va rammentato che, per lungo tempo, l'unica disposizione contenente una simile indicazione corrispondeva all'art. 185 c.p., il quale prevede il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali in caso di reato.

2.2.2. La creazione del danno biologico

Il modello tradizionale di risarcimento - dominato da una logica strettamente patrimonialistica - ha mostrato, da un certo momento in poi, tutta la sua inadeguatezza

a soddisfare le istanze di tutela della persona che sono venute progressivamente manifestandosi nella realtà sociale. Due, fondamentalmente, appaiono i limiti emersi in seno a quel sistema: (a) un primo profilo critico è quello riguardante i danni morali, essendo la relativa salvaguardia limitata alle ipotesi individuate dal legislatore; (b) un secondo versante problematico investe gli altri pregiudizi di carattere non patrimoniale, la cui tutela risulta condizionata a un necessario legame, sia pure ricostruito in via presuntiva, con una ripercussione negativa sul patrimonio della vittima.

Le carenze del sistema tradizionale di risarcimento sono emerse a partire dalla metà degli anni '70: momento in cui si è avvertita la necessità di assicurare – tramite l'istituto aquiliano – quell'obiettivo di piena protezione della persona umana che si pone alla base della nostra Costituzione. I limiti della visione patrimonialistica della tutela dell'individuo sono inizialmente emersi a fronte dell'illecito lesivo della salute e sono stati superati tramite la creazione, da parte della giurisprudenza, del danno biologico: voce di pregiudizio attraverso cui viene direttamente preso in considerazione, ai fini risarcitori, l'impatto negativo che la lesione della salute determina (non già sul piano patrimoniale, bensì) nella sfera personale della vittima. In una logica diametralmente opposta a quella che aveva portato, in precedenza, alla creazione di figure risarcitorie quali il danno alla vita di relazione ed affini, si riconosce che la lesione alla salute deve trovare prioritario riscontro, sul piano risarcitorio, in ragione dell'impatto negativo che la stessa produce in capo alla persona, al di là dell'incidenza nella dimensione patrimoniale della vittima.

Con l'entrata in scena del danno biologico prende avvio la crisi del modello risarcitorio tradizionale. Lungo un primo versante, si assiste al tramonto delle figure tramite le quali la giurisprudenza aveva provveduto ad ampliare l'area patrimoniale del danno; nel momento in cui, attraverso il danno biologico, appare possibile riconoscere un'autonoma rilevanza ai risvolti negativi concernenti la sfera personale della vittima, nessun artificio diretto a ricercare un rapporto tra conseguenze negative di ordine relazionale e diminuzione del patrimonio appare più necessario. Il declino del danno alla vita di relazione e delle altre voci ad esso assimilabili determina, nel campo della lesione alla salute, la definitiva perdita di autonomia di tali figure, poiché il danno biologico diviene il polo di attrazione per tutti riflessi negativi che interessano la sfera extra-reddituale della vittima. La frattura delle vecchie regole investe, inoltre, la delimitazione del campo di applicazione dell'art. 2059 c.c. posto che si tratta di giustificare la sottrazione a quella regola limitativa di una voce, quale il danno biologico, che non riveste natura né morale, né patrimoniale.

Da tali fratture nascerà una crisi complessiva del sistema, destinata a sfociare in una revisione più generale delle regole risarcitorie applicate in materia di tutela dell'individuo. Il danno biologico viene, perciò, ad incarnare il modello di riferimento cui si ispirerà un'evoluzione interpretativa tale da interessare ogni genere di illecito suscettibile di intaccare la sfera personale della vittima. La giurisprudenza comincia a risarcire voci dannose diverse da quelle tradizionali, attraverso le quali vengono prese in considerazione compromissioni che si distaccano in maniera netta sia dai riflessi negativi di ordine patrimoniale, sia da quelle ripercussioni coinvolgenti la

dimensione spirituale in cui si sostanzia il danno morale. Ciò avviene attraverso l'applicazione di una varietà di modelli interpretativi, il cui obiettivo comune risulta quello volto a sottrarre le nuove voci di pregiudizio alle restrizioni previste dall'art. 2059 c.c. Particolare diffusione, presso la giurisprudenza, incontra - in questa fase - la prospettiva volta a risarcire - sulla scorta di quanto previsto in caso di illecito lesivo alla salute attraverso il ristoro del danno biologico – una voce di pregiudizio qualificata come danno esistenziale: attraverso la quale viene dato riscontro alle compromissioni delle attività realizzatrici della persona.

2.2.3. Un nuovo sistema risarcitorio

L'esigenza di abbandonare definitivamente il sistema tradizionale, per approdare a un nuovo modello, è apparsa ineludibile all'atto dell'ennesima verifica circa la legittimità del sistema restrittivo previsto dall'art. 2059 c.c.: la giurisprudenza, per poter confermare la compatibilità costituzionale di tale disciplina, è stata infatti obbligata a procedere ad una rilettura di carattere globale dell'impianto risarcitorio.

La legittimità del sistema restrittivo è questione discussa fin dalla prima comparsa dell'art. 2059 c.c. nel sistema, la quale è stata inizialmente affrontata secondo un angolo prospettico limitato: i dubbi circa la legittimità dell'art. 2059 c.c. sono stati, infatti, sollevati con esclusivo riguardo al profilo riguardante la protezione dell'integrità psico-fisica, nella sua veste di interesse tutelato dall'art. 32 Cost. Da questo punto di vista, la Corte costituzionale ha ripetutamente confermato la piena legittimità della norma; in particolare, con la sentenza n. 184/1986, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che l'art. 2059 c.c. va applicato al solo danno morale, mentre il danno biologico dovrà essere ricondotto alla clausola generale di responsabilità: la cui applicazione, nei confronti di un pregiudizio che non assume carattere strettamente patrimoniale, viene giustificata alla luce di un' interpretazione evolutiva di tale disposizione. Si afferma, infatti che "la vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l'art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (...) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana".

Solo in tempi più recenti, l'interrogativo riguardante la legittimità della norma è stato formulato con specifico riguardo alle limitazioni che la stessa pone al risarcimento del danno morale ed è proprio in tale frangente che è apparsa necessaria l'adozione di una svolta interpretativa di carattere radicale. Quest'ultima ha preso corpo nel maggio del 2003, con le due sentenze "gemelle"[1], attraverso le quali la Cassazione ha formulato

1 Il nuovo sistema viene tracciato dalle sentenze gemelle del 2003: v. Cass, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *responsabilità civile e previdenza,* 2003, 675, con note di P. Cendon, *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003,* di E. Bargelli,

una rilettura del sistema di riparazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso. La S.C. viene ad innovare due profili fondamentali per tale disciplina, vale a dire: (a) la latitudine da attribuire al concetto di danno non patrimoniale, quale categoria di riferimento per l'applicazione dell'art. 2059 c.c., e (b) l'ampliamento dei limiti concretamente posti da tale norma al risarcimento di un simile pregiudizio. Per quanto concerne l'ampiezza del concetto di danno non patrimoniale, la Cassazione abbandona la lettura dell'art. 2059 c.c. quale norma diretta ad assicurare la riparazione esclusivamente "al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato"; si approda a una nozione intesa "come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona". Per quel che riguarda la revisione dei confini del sistema restrittivo previsto dall'art. 2059 c.c., la S.C. amplia le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale, affermando che ove vengano "in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.". Tale cambiamento di prospettiva viene immediatamente suggellato dalla Corte costituzionale, la quale – nella sentenza n. 233/2003[2] – mostra di condividere l'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 2059 c.c., specificando che il danno non patrimoniale cui la norma si riferisce va distinto in " danno morale soggettivo, danno biologico e danno (esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona"; per tutte e tre queste voci il risarcimento deve essere garantito, oltre che nei casi esplicitamente previsti dalla legge, in tutte le ipotesi di lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

La svolta interpretativa del 2003 appare così radicale sa sollevare vari profili problematici correlati all'applicazione del nuovo modello, tanto da rendere necessario un chiarimento ad opera delle Sezioni Unite[3]. La regola di risarcibilità del danno non

---

*Danno non patrimoniale e interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.*e di P. Ziviz, *E poi non rimase nessuno.*; in *Danno e responsabilità ,* 816, con note di F.D. Busnelli, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, di G. Ponzanelli, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione* e di A. Procida Mirabelli di Lauro, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*; in *Corriere giuridico* 2003, 1017, con nota di M. Franzoni, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*; in *Foro italiano*, 2003, I, 2272, con nota di E. Navarretta, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente.*

2 V. Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, 1041, con nota di P. Ziviz, *Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.*; in *Danno e responsabilità* , 2003, 939, con note di M. Bona, *Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte costituzionale apre (verso il "nuovo" art. 2059 c.c.),* di G. Cricenti, *Una diversa lettura dell'art. 2059 c.c.*, di G. Ponzanelli, *La Corte costituzionale si allinea con la corte di Cassazione*, di A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della corte costituzionale n. 233/03*, di O.Troiano, *L'irresistibile ascesa del danno non patrimoniale*; in *Foro italiano*, 2003, 2272, con nota di E. Navarretta, *La Corte costituzionale e il danno alla persona "in fieri"*.

3 V. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 38, con note di P.G. Monateri, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale,* di E. Navarretta, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimo-*

patrimoniale viene, in queste sentenze, scandita attraverso due distinte fattispecie: i casi di espressa previsione legislativa, da un lato, e, dall'altro lato, le ipotesi di lesione di diritti inviolabili. Ogni violazione di quest'ultimo tipo integra, secondo le Sezioni Unite, gli estremi della risarcibilità, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante a posizioni che rivestono la natura di diritto inviolabile; la regola viene però temperata – con l'obiettivo di evitare il ristoro di danni bagatellari – tramite l'introduzione di due parametri limitativi, incarnati dalla gravità dell'offesa e dalla serietà del pregiudizio. Tale regime viene considerato applicabile a una nozione ampia, da intendersi in maniera unitaria, di "danno determinato dalla lesione di interessi inerenti (al)la persona non connotati da rilevanza economica". Lo statuto del risarcimento del danno non patrimoniale tracciato dalle quattro "sentenze di San Martino" – così definite perché depositate nella data dell'11 novembre – è il riferimento a cui verrà a ispirarsi tutta la giurisprudenza successiva fino ai giorni nostri.

2.3. La nozione di danno non patrimoniale

La nozione di danno non patrimoniale è stata oggetto, come abbiamo avuto modo di verificare, di una rilettura che ne ha esteso i confini: dal riferimento al solo danno morale si è passati ad una definizione ampia per tale concetto.
Il primo dato da sottolineare, condiviso oggi in maniera unanime dagli interpreti, riguarda l'idea che si tratta di un danno-conseguenza. Il pregiudizio non potrà mai

---

niali, di D. Poletti, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali* e di P. Ziviz, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso* e ulteriori commenti di D. Chindemi, *Una nevicata su un campo di grano*, *ivi,* 219, di C. Scognamiglio, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, *ivi*, 261 e di G. Citarella, *Danno non patrimoniale e contratto*; in *Danno e responsabilità,* 2009, 19, con note di A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale*, di S. Landini, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*, di C. Sganga, *Le Sezioni Unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio* e gli ulteriori commenti di C. Castronovo, *Danno esistenziale: il lungo addio*, *ivi*, 5 e di M. Gazzarra, *Danno non patrimoniale da inadempimento: le SS.UU. e le prime applicazioni nella giurisprudenza di merito*; in *Giurisprudenza italiana*, 2009, 70, e ivi, 259, osservazioni di G. Cassano, *Danno non patrimoniale ed esistenziale: primissime note critiche a Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.* 26972; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, I, 102, con note di E. Bargelli, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite* e di M. Di Marzio, *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*, nonché osservazioni di P. Cendon, *L'urlo e la furia*, *ivi,* II, 71, di E. Navarretta, *Danni non patrimoniale: il compimento della drittwirkung e il declino delle antinomie* e di G. Ponzanelli, *La prevista esclusione del danno esistenziale e il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla* persona; in *La responsabilità civile*, 2009, 4, con note di M. Franzoni, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, di A. Zaccaria, *Il risarcimento del danno non patrimoniale in sede contrattuale*, di F. Bilotta, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del* 2008, di G. Facci, *Il danno non patrimoniale dopo le sentenze dell'11.11.*2008, di S. Filippi, *Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le S.U. questo matrimonio non s'ha da fare*, di R. Partisani, *Il danno non patrimoniale da inadempimento della obbligazione, nella rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 1218 c.c.*

essere identificato con la lesione in sé considerata, bensì riguarda gli effetti negativi che scaturiscono dalla lesione stessa. Si tratta di un pregiudizio che può scaturire dalla violazione di qualunque tipo di interesse, e non già solo di quelli che rivestono natura non patrimoniale.

Il Codice civile opera una contrapposizione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, riflettendo una distinzione che trova preciso riscontro sul piano pregiuridico: qualsiasi ripercussione negativa patita dalla vittima di un illecito può infatti prestarsi, o meno, a essere collocata in una logica di mercato, risultando quindi ascrivibile all'una o all'altra di tali aree. Nella discussione quanto all'opportunità di conformarsi esclusivamente alla classificazione binaria stabilita dal legislatore oppure procedere a ulteriori specificazioni, le Sezioni Unite - nelle sentenze del novembre 2008 - accolgono il primo indirizzo, ritenendo inutile e superflua l'individuazione di specifiche figure di danno. Si tratta, però, di un'indicazione che pone un problema fondamentale: la generica etichetta "danno non patrimoniale" non fornisce alcun dato identificativo del fenomeno che si intende regolare in quanto non permette di stabilire in alcun modo le caratteristiche naturalistiche che assumono i riflessi negativi da accertare in capo alla vittima. Una classificazione ulteriore dell'area non patrimoniale appare, quindi, indispensabile al fine di stabilire concretamente quali siano le realtà fenomeniche che devono essere ricondotte entro tale generica categoria.

A tale necessità si è adeguata la Cassazione la quale, da qualche anno a questa parte, procede a una declinazione plurale per quanto riguarda la nozione di danno non patrimoniale. I giudici di legittimità appaiono, infatti, propensi a riconoscere l'esistenza di due differenti profili del danno non patrimoniale, affermando che l'area non patrimoniale comprende le distinte componenti del danno morale e del danno dinamico-relazionale[4]. Tale prospettiva – apparentemente contrastante con le indicazioni delle sentenze di San Martino, propense a riconoscere la natura unitaria del danno non patrimoniale – in realtà non appare in conflitto con quelle pronunce. Anche le Sezioni Unite avevano operato una distinzione tra le varie voci non patrimoniali, preoccupandosi di sottolineare la valenza puramente descrittiva di tale diversificazione. Nell'affermare la necessità di applicare una nozione unitaria di danno non patrimoniale, lo scopo perseguito era – pertanto - quello di impedire che per le distinte voci potesse essere proposta una diversificazione quanto alle norme di riferimento: l'obiettivo era quello di ricondurre tutte le voci non patrimoniali sotto la disciplina dell'art. 2059 c.c. Ora, l'applicazione di una regola risarcitoria univoca ben può essere assicurata anche a fronte del riconoscimento circa l'esistenza di pregiudizi riconducibili a differenti ambiti fenomenologici. Una

4 Si tratta di un'affermazione tratta dal "decalogo" enunciato da Cass. civ., 27 marzo 2018, n. 7513, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 853, con nota di P. Ziviz, *Di che cosa parliamo, quando parliamo di danno non patrimoniale*; in *Foro italiano*, 2018, I, 2013, con nota di A. Palmieri, *La parvenza dell'unitarietà: il danno non patrimoniale per decalogo (e sue variazioni) della Terza Sezione*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 838, con nota di G. Ponzanelli, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della Terza Sezione*.

distinzione del genere non si traduce, infatti, nel rifiuto della più generale categoria del danno non patrimoniale: alla quale, intesa nel suo complesso, andrà applicata la disciplina dell'art. 2059 c.c. Il riconoscimento circa l'esistenza di distinte componenti descrittive del danno non patrimoniale non incide, allora, sulla scelta – che non risulta per alcun verso messa in discussione - di ricondurre tutte le voci non patrimoniali sotto il governo di quella regola.

2.3.1. Danno da sofferenza interiore

Per quanto riguarda le concrete compromissioni che vanno ricondotte sotto questa etichetta, in questi ultimi anni la Cassazione risulta costantemente orientata a rappresentare tale figura nei termini di pregiudizio soggettivo, privo di basi organiche, descritto attraverso una serie di sentimenti di segno negativo: quali vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, e via dicendo. Si tratta di compromissioni che corrispondono, con varie sfaccettature, a quello che tradizionalmente veniva dalla giurisprudenza descritto quale patema d'animo. In buona sostanza, oggi come in passato, tale voce del pregiudizio riguarda la sofferenza emotiva interiore patita dalla vittima dell'illecito. Il danno morale consiste – quindi – nelle compromissioni tradizionalmente descritte dalla giurisprudenza nei termini di transeunte patema d'animo. Le Sezioni Unite del novembre 2008 hanno sottolineato che la sofferenza emotiva costituisce danno morale anche ove non appaia contraddistinta dal requisito della temporaneità; l'effetto emotivo penoso potrebbe protrarsi per lungo tempo, senza che ciò venga a modificare la natura del danno.

Questo tipo di pregiudizio assume valenza trasversale rispetto a tutti i campi del torto, considerato che il patema d'animo può trovare origine in qualunque tipo di illecito: il turbamento emotivo può essere provocato da un' invalidità fisica, dalla perdita di un congiunto, dalla violazione di un diritto della personalità e via dicendo[5]. Non altrettanto può affermarsi, invece, per quanto riguarda il dolore di carattere fisico, che rappresenta una conseguenza ricollegabile alla sola lesione della salute. La sofferenza fisica ha sempre una base organica; e di tale dolore, sia esso di carattere temporaneo o cronico, dovrà dar conto il medico legale, in modo che tale profilo pregiudizievole possa essere adeguatamente pesato nella determinazione del danno biologico.

2.3.2. Danno dinamico-relazionale

Per quanto riguarda la componente del danno non patrimoniale che coinvolge la sfera esterna della vittima, quest'ultima viene oggi identificata nei termini di

5 Una volta ricostruita l'identità del danno morale nei termini di sofferenza emotiva patita dalla vittima dell'illecito, appare scontato affermare che a fronte di tale pregiudizio andrà attivato il medesimo meccanismo di tutela applicabile per le altre voci non patrimoniale del danno: vale a dire l'attribuzione di una somma di denaro. Non possono essere condivise, in una moderna prospettiva di protezione integrale della persona, le affermazioni di chi sostiene che il risarcimento del danno morale andrebbe scoraggiato, in quanto strumento atto a ridurre la resilienza della vittima e a indurre la stessa all'amplificazione del pregiudizio.

"danno dinamico- relazionale". La scelta di un'etichetta del genere riflette l'intento di evitare il richiamo della categoria - molto utilizzata, in un recente passato, dagli interpreti – del danno esistenziale. Il fatto che quest'ultima sia stata al centro di un acceso dibattito ha spinto la Cassazione a ripiegare su una diversa denominazione, al fine di non rinfocolare vecchie polemiche. Resta da sottolineare che, parlando di danno dinamico-relazionale, i giudici di legittimità intendono riferirsi proprio al pregiudizio di carattere esistenziale: come viene esplicitamente sottolineato nei passaggi di quella sentenza che riconosce la sovrapposizione tra due concetti, precisando che il danno esistenziale, secondo le indicazioni giurisprudenziali corrisponde al "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" [6].

2.3.3. Danno biologico

Al di là delle declinazioni giurisprudenziali circa il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, si tratta di tener conto di una categoria di pregiudizio, vale a dire il danno biologico, per la quale ricorre - all'interno degli artt. 138 e 139 cod. ass. - una precisa definizione normativa: secondo cui il pregiudizio in questione corrisponde alla "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito". Tale nozione - secondo opinione unanime - assume valenza generale nel sistema, in quanto ricognitiva della giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Il tenore letterale della definizione sembra far coincidere, almeno parzialmente, il danno biologico con la lesione dell'integrità psico-fisica. Tale riferimento va, però, letto alla luce del generale principio secondo cui ogni pregiudizio non patrimoniale rappresenta una conseguenza della lesione, e non può identificarsi con quest'ultima. Posto che la violazione dell'integrità psico-fisica incide, in termini negativi, sul corpo ovvero sulla psiche della vittima, il danno viene a concretizzarsi, anzitutto, in una diminuzione della relativa funzionalità; è, dunque, tale menomazione a integrare quella componente del pregiudizio che viene descritta nei termini di lesione dell'integrità psico-fisica.

La menomazione della funzionalità psico-fisica della vittima si ripercuote sulla vita quotidiana e, più ampiamente, su tutte le attività attraverso le quali l'individuo esplica la propria personalità. Tali compromissioni confluiscono nell'area biologica del pregiudizio, come confermato dalla definizione legislativa, che fa riferimento all'incidenza della lesione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-

6 V. Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 901, in *Responsabilità civile e previdenza.*, 2018, 853, con nota di P. Ziviz, cit.

relazionali della vita della vittima[7]. All'interno dell'area biologica viene a confluire, altresì, quella componente del pregiudizio in passato identificata nei termini di danno esistenziale: la giurisprudenza ha, infatti, precisato che le ripercussioni esistenziali provocate dalla lesione alla salute non si prestano ad essere oggetto di autonoma considerazione, ma vanno ricondotte al danno biologico.

Secondo la più recente opinione dei giudici di legittimità, il danno biologico verrebbe a coincidere con il danno dinamico- relazionale, laddove il torto consista in una lesione dell'integrità psico-fisica[8]. Una conclusione del genere rischia, tuttavia,

---

7 Emerge, in tal modo, la valenza onnicomprensiva della categoria stesso rispetto alle figure pseudo-patrimoniali - quali danno alla vita di relazione, danno estetico e danno alla sfera sessuale - create in passato per dare riscontro alle ripercussioni di carattere relazionale.

8 In tal senso si vedano le considerazioni espresse da Cass. civ., 27 marzo 2018, n. 7513 cit., secondo cui "L'espressione "danno dinamico-relazionale" comparve per la prima volta nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il quale stabilì che oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l'indennizzo del danno biologico, e delegò il Ministro del lavoro ad approvare una "tabella delle menomazioni", cioè delle percentuali di invalidità permanente, in base alla quale stimare il danno biologico indennizzabile dall'Inail.
Nel conferire al governo tale delega, il decreto stabilì che l'emananda tabella dovesse essere "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Come dovesse intendersi tale espressione non era dubitabile: fino al 2000, infatti, l'Inail aveva indennizzato ai lavoratori infortunati la perdita della "attitudine al lavoro", e l'aveva fatto in base ad una tabella, allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che teneva conto unicamente delle ripercussioni della menomazione sull'idoneità al lavoro. Pertanto, nel sostituire l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sostituendo l'incapacità lavorativa generica col danno biologico), il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidità permanente, dovesse tenere conto non già delle ripercussioni della menomazione sull'abilità al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come "aspetti dinamico-relazionali". L'espressione in esame ricomparve nella l. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli. Tale norma, dopo avere definito la nozione "danno biologico", dettato il relativo criterio di risarcimento, e stabilito che la misura ivi prevista potesse essere aumentata del 20% per tenere conto "delle condizioni soggettive del danneggiato", delegò il governo ad emanare una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità" (l. n. 57 del 2001, art. 5, comma 5). Il governo vi provvide col D.M. 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. 11.9.2003 n. 211). Tale decreto, tuttora vigente, include un allegato, intitolato "Criteri applicativi", nel quale si afferma che la commissione ministeriale incaricata di stilare la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di "danno biologico" desumibile sia dal d.lgs. n. 38 del 2000, sia dalla l. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, «*la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato*". Dunque anche in quel testo regolamentare con l'espressione "compromissione degli aspetti dinamico-relazionali" non si volle designare un danno a sé, ma la si usò puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di "danno biologico". Nel medesimo Decreto 3 luglio 2003, inoltre, nell'ulteriore "Allegato 1", si soggiunge che "ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l'eventuale maggiore danno". Il senso combinato delle due affermazioni è chiaro: il danno biologico consiste in una "ordinaria" compromissione delle attività quotidiane (gli "aspetti dinamico-relazionali"); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività "particolari" (ovvero i "particolari aspetti dinamico-relazionali"), di questa perdita dovrebbe tener-

di trascurare talune ripercussioni negative della lesione alla salute. Se non vi è dubbio che il danno biologico comprenda le compromissioni di carattere dinamico-relazionale provocate dalla lesione alla salute, esso non viene a esaurirsi nelle stesse. Affermare che il danno biologico coincide con il danno dinamico-relazionale finisce per obliterare quella che in passato veniva identificata nei termini di componente statica del danno biologico, che viene a corrispondere alla menomazione anatomo-funzionale sofferta dalla vittima. Come abbiamo in precedenza illustrato, è questa disfunzionalità a proiettarsi, poi, negativamente nella vita quotidiana del soggetto e, più ampiamente, nella dimensione dinamico-relazionale, salvo restando il fatto che la stessa rappresenta di per sé una componente del danno biologico[9].

Per quanto concerne la componente di carattere dinamico-relazionale, appare del tutto condivisibile la distinzione tra conseguenze standard, comuni a tutti i soggetti che dovessero patire quel certo tipo di invalidità, ed (eventuali) conseguenze peculiari, legate alla particolarità del caso concreto. Mentre queste ultime devono essere oggetto di specifica prova, e solo in tal caso il giudice potrà tenerne conto ai fini di un incremento della liquidazione, le compromissioni di carattere standard potranno essere date per scontate, sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo. Secondo le indicazioni della Cassazione, le compromissioni dinamico-relazionali di carattere ordinario sarebbero incluse all'interno del calcolo tabellare, per cui una personalizzazione del risarcimento sarebbe praticabile solo a fronte della dimostrazione di circostanze del tutto anomale e peculiari[10].

La definizione legislativa di danno biologico non fa alcun riferimento alle sofferenze emotive indotte dalla lesione alla salute, destinate a confluire nella componente morale del danno. Sull'autonomia del danno morale laddove sia in gioco una violazione dell'integrità psico-fisica erano sorti dei dubbi in ragione delle affermazioni delle sentenze di San Martino. Le Sezioni Unite avevano, infatti, sostenuto che la sofferenza soggettiva può essere liquidata autonomamente, come danno morale, ove rimanga confinata a livello di turbamento dell'animo, mentre ove provochi degenerazioni patologiche dovrà essere ricondotta nell'alveo del danno biologico, "del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". La conclusione è che il pregiudizio psichico il quale trovi la propria genesi nella sofferenza sarebbe destinato a fagocitare al suo

---

si conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. Per la legge, dunque, l'espressione "danno dinamico-relazionale" non è altro che una perifrasi del concetto di "danno biologico".

9 Un danno biologico potrebbe ben essere liquidato a fronte di un'accertata menomazione anatomo-funzionale, anche a prescindere dalla ricorrenza di ulteriori riflessi dinamico-relazionali dalla stessa indotti.

10 A tale riguardo, va osservato che non sembra opportuno operare una distinzione tra attività ordinarie e straordinarie, che finirebbe per premiare sul piano della personalizzazione soltanto i soggetti dediti a manifestazioni di sé ricercate e stravaganti. Non è il tipo di attività a essere rilevante ai fini di un incremento risarcitorio, bensì il peso che la stessa assume nell'economia di vita della vittima. Si tratta di valutare se l'impegno, a tale riguardo, vada al di là dell'ordinario: rendendosi in tal caso senz'altro indispensabile una considerazione in termini di personalizzazione.

interno anche quest'ultima: che perderebbe così la propria autonomia, a fronte della valenza onnicomprensiva del danno biologico. Tale onnicomprensività viene, altresì, affermata dalle SS.UU. in termini più radicali, riconoscendo che costituisce duplicazione risarcitoria - in caso di lesione alla salute - la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale. L'assorbimento del danno morale entro l'area biologica perorato dalle Sezioni Unite si basa – in realtà - su un'applicazione distorta del concetto di onnicomprensività: quest'ultimo, infatti, soddisfa l'esigenza di ricondurre entro un'unica voce i pregiudizi afferenti al medesimo piano fenomenico. Tale forza assorbente non può operare laddove siano in gioco pregiudizi che coinvolgono le compromissioni aventi differente natura, in quanto coinvolgenti l'una la sfera relazionale, l'altra la dimensione interiore. A tali conclusioni è approdata la stessa Cassazione, che da qualche anno a questa parte appare schierata a favore dell'autonomia del danno morale, anche nei casi in cui le sofferenze di carattere emotivo conseguano alla lesione dell'integrità psico-fisica.

Attualmente la S.C. è orientata in maniera unanime a sostenere che la sofferenza interiore, poiché non ha base organica e appare estranea alla determinazione medico-legale del grado di invalidità permanente, rappresenta un pregiudizio autonomo e distinto rispetto al danno biologico. I giudici di legittimità hanno sottolineato che "il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcune modo giustificabile l'incorporazione nel cd. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale"[11].

2.4. Il danno alla persona da infortunio e malattia professionale

Il sistema risarcitorio - delineato secondo la struttura fin qui sintetizzata - trova applicazione a fronte di qualunque illecito suscettibile di aver cagionato un danno non patrimoniale. A tali indicazioni si tratta, pertanto, di rifarsi nelle ipotesi in cui il lavoratore subisca una lesione della salute, in quanto sia incorso in un infortunio o una malattia professionale dipendenti dalla responsabilità del datore di lavoro. Quest'ultimo sarà, quindi, chiamato a risarcire il pregiudizio derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica o, nei casi più gravi, alla vita. Va evidenziato che – in entrambe le ipotesi – il risarcimento va corrisposto non soltanto alla vittima direttamente colpita dal torto, ma va esteso anche ai congiunti del danneggiato in ogni caso in cui l'evento dannoso sia tale da aver inciso negativamente sulla relazione familiare.

11 V. Cass. civ., 9 novembre 2022, n. 32935.

Una peculiarità che emerge, in questo campo, è legata al fatto che, in caso di infortunio o malattia professionale, risulta approntata per il lavoratore una tutela di carattere previdenziale da parte dell'INAIL. Nell'azione verso il datore di lavoro – praticabile qualora sussista una responsabilità dello stesso, in quanto ci si collochi fuori dall'area del relativo esonero – il risarcimento dovrà, pertanto, essere depurato da quanto ricevuto a titolo di indennizzo. Si parla, a tale proposito, di danno differenziale[12]: la determinazione del quale ha subito significative evoluzioni nel corso del tempo, alla luce delle innovazioni legislative ed interpretative che hanno interessato la materia[13].

2.4.1. Il danno non patrimoniale da lesione alla salute

L'illecito che incide sull'integrità psico-fisica del lavoratore è suscettibile di provocare un'invalidità temporanea e, ove residui in capo alla vittima una menomazione, un'invalidità permanente. L'accertamento della menomazione provocata dalla lesione all'integrità psico-fisica dev'essere effettuato in sede medico-legale[14]: la necessità di procedere ad un accertamento medico-legale[15] viene - in effetti - esplicitamente menzionata in seno alla definizione normativa di danno biologico (artt. 138 e 139 cod. ass.)[16]. Alla luce dei quanto emerge dall'accertamento medico-legale, il giudice procederà alla determinazione complessivo danno biologico, il quale risulta comprensivo delle compromissioni di carattere dinamico-relazionale provocate dall'invalidità.

Uno dei nodi più discussi, in materia di danno non patrimoniale da lesione alla salute, riguarda la relativa quantificazione: ciò per quanto concerne, in particolare, la

12 La questione risulta ampiamente esaminata nel successivo contributo di M.D. Ferrara.

13 Basti rammentare che, fino all'emanazione dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo INAIL non comprendeva il danno biologico; sicché, per l'intero ristoro dello stesso, la vittima poteva direttamente agire nei confronti del responsabile civile.

14 Alcune specificazioni riguardanti l'accertamento medico-legale emergono in seno all'art. 139 cod. ass., come integrato da modifiche interventue nel 2021 e nel 2017: si tratta, tuttavia, di indicazioni relative al campo di applicazione di tale norma, che concerne i sinistri stradali e la *malpractice* medica.

15 Bisogna osservare che – in generale – la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, rappresentando uno strumento nella disponibilità del giudice cui fare ricorso quando occorra valutare sotto il profilo scientifico elementi oggettivi già acquisiti al processo; tale regola trova tuttavia eccezione ove la consulenza costituisca l'unico mezzo per accertare fatti rilevabili esclusivamente con il sussidio di cognizioni tecniche, come accade in questo campo.

16 Rammentiamo, in ogni caso, come le Sezioni Unite, nelle sentenze del novembre 2008, abbiano affermato che la consulenza medico-legale rappresenta "mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni".

componente biologica del pregiudizio, in vista della necessità di individuare parametri di liquidazione omogenei ai quali improntare l'intervento del giudice. Vari sono apparsi i metodi attraverso i quali, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha dato corpo ad un'operazione del genere, per approdare – dopo sperimentazioni di vario tipo - a un sistema di tabellazione ancorata al punto di invalidità permanente. Le tabelle sono state elaborate utilizzando il riferimento ai punti di invalidità permanente, graduati da 1 a 100, a ciascuno dei quali è stata fatta corrispondere una somma di denaro: il relativo valore viene determinato secondo importi crescenti all'aumentare della percentuale di invalidità e decrescenti all'aumentare dell'età. Una volta stabilita dal medico legale la percentuale di invalidità patita dalla vittima, il giudice – tramite l'applicazione della tabella – sarà in grado di ricavare un'indicazione omogenea di partenza per quanto riguarda la valutazione del danno biologico: importo sottoposto all'intervento equitativo finalizzato alla personalizzazione del danno, suscettibile di tradursi in un incremento di tale somma correlato alle circostanze del caso concreto[17]. Posto che anche la componente morale del pregiudizio appare correlata all'entità dell'invalidità patita dalla vittima della lesione alla salute[18], la relativa quantificazione è stata anch'essa – da un certo momento in poi – inserita all'interno del calcolo tabellare, prevedendo la possibilità anche per questa voce di procedere alla relativa personalizzazione

Va rammentato che - a garanzia della parità di trattamento necessaria al fine applicare il concetto di equità - la Cassazione ha stabilito la necessità di adottare una tabella di riferimento univoca, individuando la stessa in quella adottata dal Tribunale di Milano, in quanto strumento di liquidazione più diffuso a livello nazionale[19].

2.4.2. Il danno non patrimoniale da morte

Il problema riguardante il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali provocati dall'illecito mortale ha mobilitato, nel corso del tempo, l'attenzione degli interpreti, suscitando un acceso dibattito, costantemente alimentato dalla mutevolezza degli orientamenti espressi a livello giurisprudenziale. Tale torto riveste una valenza plurioffensiva, essendo suscettibile di ledere i diritti sia del soggetto deceduto che dei

17 Per quanto le compromissioni dinamico- relazionali, possono essere accertate sulla base di un ragionamento presuntivo per quel che concerne le ripercussioni standard di quel certo tipo di invalidità; spetta, invece, alla vittima la dimostrazione di aver subito ripercussioni peculiari, correlate alle proprie condizioni soggettive, per ottenere un riscontro alle stesse in sede di liquidazione del danno.

18 La componente morale del pregiudizio – corrispondente alle sofferenze di carattere emotivo patite dalla vittima della lesione alla salute – sarà rimessa alla valutazione del giudice, e la relativa sussistenza potrà essere fondata su meccanismo presuntivo per quanto riguarda i patimenti, i quali debbano darsi per scontati a fronte di una determinata invalidità. Spetta alla vittima allegare la ricorrenza di sofferenze peculiari, correlate alla sua concreta condizione.

19 V. Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in *Foro italiano*, 2011, I, 2274; in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 2018, con nota di P. Ziviz, *Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*; in *Danno e responsabilità,* 2011, 939, con note di M. Hazan, *L'equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune)* e di G. Ponzanelli, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*.

suoi familiari; una prima distinzione va, perciò, operata tra i pregiudizi che risultano direttamente patiti dalla vittima deceduta e le compromissioni che vengono a manifestarsi in capo ai congiunti del defunto, a seguito della scomparsa del loro caro. I familiari sono chiamati ad agire *iure proprio* per ottenere il risarcimento dei pregiudizi provocati dalla lesione di situazioni giuridiche delle quali risultano titolari, mentre per i danni sofferti dal defunto l'azione spetterà esclusivamente a coloro che assumono la veste di eredi, in quanto chiamati a far valere la lesione di situazioni giuridiche facenti capo al *de cuius*.

In passato, l'attenzione degli interpreti è stata focalizzata esclusivamente sui danni direttamente patiti dai congiunti della vittima deceduta, mentre sono rimasti in ombra i danni sofferti dal defunto, in forza della constatazione – formulata dalla giurisprudenza risalente - secondo cui la manifestazione del danno presupporrebbe l'esistenza in vita del soggetto che lo subisce, e dunque non potrebbe essere prospettata qualora la vittima sia scomparsa. Solo in tempi relativamente recenti, sulla scia dell'introduzione nel sistema del danno biologico, è venuto ad innescarsi un dibattito attorno alla necessità di attivare la tutela risarcitoria anche a fronte della lesione del diritto alla vita. In senso negativo quanto alla possibilità di riconoscere un risarcimento in corrispondenza alla perdita della vita appare – tuttavia – orientata attualmente la giurisprudenza maggioritaria, con una posizione suggellata dalle stesse Sezioni Unite[20]. La tutela risarcitoria viene prevista esclusivamente a fronte dei casi di morte non immediata, ritenendo necessario l'accertamento di un intervallo di tempo tra lesione e decesso, durante il quale siano venuti a concretizzarsi dei pregiudizi. In particolare, si tratterà di procedere alla liquidazione dal danno da agonia, all'interno del quale particolare rilievo viene attribuito alle sofferenze di carattere psichico patite dalla vittima che veda approssimarsi la propria fine: con la precisazione che la manifestazione di un simile pregiudizio presuppone che la vittima sia cosciente, e possa rendersi conto dell'irreversibilità della lesione subita. Un simile patimento, per quanto intensa venga ad essere l'angoscia provata, andrà quantificato in relazione alla durata - comunque limitata - del periodo di agonia.

---

20 V. Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, 1530, con nota di M. Bona, *Sezioni Unite 2015: no alla "loss of life", ma la saga sul danno non patrimoniale continua*, e saggi critici di E. Navarretta, *La "vera" giustizia e il "giusto" responso delle S.U. sul danno tanatologico* iure hereditario*, ivi,* 1416, C. Scognamiglio, *Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile, ivi*, 1430 e P. Ziviz, *Illusioni perdute*, *ivi*, 1443; in *Foro italiano,* 2015, 2682, con note di A. Palmieri - R. Pardolesi, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, di Caso, *Le sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato* e di R. Simone, *La livella e il (mancato) riconoscimento del danno da perdita della vita: le sezioni unite tra principio di inerzia e buchi neri dei danni non compensatori*; in *Giurisprudenza italiana*, 2015, 2063, con nota di M. Valore, *Le Sezioni unite confermano l'irrisarcibilità agli eredi del danno "tanatologico"*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, 1008, con note di L. D'Acunto, *Le sezioni unite riaffermano l'irrisarcibilità* iure heredidatis *del danno da perdita della vita*, di R. Foffa, *Il danno da morte tra Epicuro e Guglielmo d'Occam* e di R. Pucella, *Le Sezioni unite confermano il divieto di cittadinanza al danno da morte*, *ivi*, II, 652; in *Danno e responsabilità*, 2015, 889, con note di V. Carbone, *Valori personali ed economici della vita umana*, di Franzoni, *Danno tanatologico, meglio di no…*, di R. Pardolesi - R. Simone, *Danno da morte e* stare decisis*: la versione di Bartleby*, di G. Ponzanelli, *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*; in *Corriere giuridico*, 2015, 1203, con nota di F.D. Busnelli, *Tanto tuonò che…non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il "sistema"*.

2.4.3. Il danno non patrimoniale dei congiunti

I congiunti, danneggiati da un illecito che abbia determinato la morte o la lesione alla salute di un loro familiare, sono stati in passato designati dalla giurisprudenza nei termini di "vittime secondarie" e la relativa tutela risarcitoria, inizialmente riconosciuta solo in caso di decesso, è stata successivamente garantita anche ai casi in cui la vittima sopravviva in condizioni gravemente menomate.

In caso di morte, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei congiunti, in quanto l'esistenza di un rapporto di natura familiare sarebbe fonte di un interesse qualificato collegato alla sopravvivenza della vittima, tale da giustificare l'azionabilità della pretesa risarcitoria per i danni non patrimoniali correlati al decesso. La pretesa risarcitoria dei congiunti viene azionata *iure proprio*: i familiari non saranno chiamati a provare di essere eredi per esercitare la relativa azione, né alcun effetto preclusivo potrà produrre l'eventuale transazione che il familiare, prima di morire, abbia concluso con il terzo responsabile, riguardo al danno da lui direttamente subito per lo stesso fatto illecito, dal momento che si tratta di un pregiudizio del tutto diverso. Va sottolineato che la legittimazione dei familiari non risulta influenzata dalla circostanza che la morte sia avvenuta immediatamente, ovvero sia trascorso un certo periodo di tempo tra evento dannoso e decesso, essendo sufficiente che quest'ultimo risulti causalmente ricollegabile all'illecito perché ai congiunti sia riconosciuta la tutela per il danno non patrimoniale patito.

Nel caso in cui il sinistro incida sulla salute del danneggiato, senza provocarne il decesso, la giurisprudenza è apparsa per lungo tempo orientata a negare il ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti; l'unico caso in cui veniva ammessa la legittimazione dei congiunti della vittima sopravvissuta era quello di lesioni tali da ridurre il danneggiato in stato vegetativo, in quanto condizione assimilabile alla morte. A fondamento dell'indirizzo contrario alla tutela veniva evocata la circostanza che le posizioni giuridiche dei familiari non sarebbero in questa ipotesi completamente annullate, come invece accade nel caso del decesso; altro rilievo messo in campo riguardava il fatto che il ristoro corrisposto al leso, risultando idoneo a compensare il dolore della vittima, varrebbe altresì a garantire indirettamente la soddisfazione dei congiunti; un'ulteriore differenza, rispetto al caso di decesso, veniva ravvisata nel diverso atteggiarsi del rapporto di causalità intercorrente tra il dolore sofferto dai familiari e l'illecito, non assumendo esso carattere diretto in ipotesi di lesioni non mortali. Ciascuno di tali assunti è stato successivamente rovesciato, per cui la giurisprudenza è approdata al riconoscimento della protezione dei congiunti della vittima di una lesione alla salute, laddove questa assuma una gravità tale da ripercuotersi negativamente sulla vita familiare[21].

---

21 Orientamento suggellato dalle Sezioni Unite con Cass. civ., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, in *Foro italiano*, 2002, 3060; in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, 1003.

La cerchia dei congiunti legittimati ad agire – per richiedere, nella veste di vittime secondarie, il danno non patrimoniale derivante dalla morte o dalla lesione alla salute del proprio caro - non risulta individuata a priori. La tutela risarcitoria viene riconosciuta nei casi in cui il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali e le altre circostanze del caso concreto evidenzino il venir meno di un sostegno nella vita familiare. Va sottolineato che, ai fini della legittimazione, non appare determinante il requisito della convivenza con il defunto: anche in assenza di coabitazione, viene infatti riconosciuto possa permanere una comunione spirituale fra congiunti. Va, in ogni caso, evidenziato che - al di fuori dei rapporti parentali più stretti - il diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale viene riconosciuto ai familiari non conviventi solo eccezionalmente, in presenza di situazioni in cui il rapporto di parentela risulti permeato di un affetto tale da riflettersi, in caso di dipartita, in un significativo perturbamento emotivo.

Con l'inizio del nuovo millennio la tutela dei congiunti – in caso di morte o lesione alla salute del proprio caro – viene suggellata sulla base del riconoscimento della sussistenza di una lesione del rapporto parentale: la quale ricorre ogni volta che il rapporto venga definitivamente spezzato a causa del decesso del congiunto, così come nei casi in cui lo stesso venga compromesso in ragione delle mutate condizioni di salute del familiare. A tale situazione giuridica viene riconosciuta una rilevanza costituzionale, radicata negli artt. 29 e 30 Cost., la quale consente di garantire la risarcibilità del conseguente pregiudizio di carattere non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. Si parla, a tale proposito, di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale: pregiudizio che risulta generalmente preso in considerazione in maniera unitaria, in quanto comprensivo sia delle conseguenze morali che di quelle relazionali indotte dal torto.

Anche per il danno non patrimoniale da perdita/lesione del rapporto parentale la giurisprudenza ha elaborato un sistema per la relativa quantificazione, con l'obiettivo di garantire l'omogeneità della relativa liquidazione. Il sistema di tabellazione riguardante tale pregiudizio è stato posto al centro di un recente dibattito, in quanto la Cassazione ha ritenuto che la relativa misurazione debba avvenire attraverso un sistema a punti[22]. Un'ultima notazione riguarda il caso in cui la lesione del rapporto familiare sia tale da incidere (anche) sulla salute psichica del congiunto: si tratterà allora di risarcire in capo a quest'ultimo – oltre il danno da perdita del rapporto parentale - il pregiudizio discendente dalla violazione dell'integrità psico-fisica.

22 V. Cass. civ., 21 aprile 2021, n. 10579, in *Responsabilità civile e previdenza,* 2021, 807, con nota di P. Ziviz, *Misura per misura (del danno da perdita del rapporto parentale);* in *Foro italiano,* 2021, I 2033, con note di A. Palmieri, *Quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: dalle tabelle predisposte dagli uffici giudiziari alla tabella da scrivere sotto la dettatura della Cassazione?* e di R. Pardolesi - R. Simone, *Il danno da perdita del rapporto parentale: giudice(-legislatore?) in fuga da Milano.*

3. Il danno da esposizione all'amianto

L'esposizione all'amianto colpisce, anzitutto, il soggetto che la subisce, in quanto suscettibile di determinare la lesione della salute: la quale, nella gran parte dei casi, risulta talmente grave da determinare – talvolta anche a distanza di lungo tempo - il decesso della vittima. A essere colpiti dall'illecito risultano, altresì, i congiunti della vittima direttamente esposta, per le conseguenze che si manifestano a seguito della lesione/perdita del rapporto parentale.

La tutela civilistica della vittima diretta dell'esposizione all'amianto si realizza, sul piano non patrimoniale, attraverso il riconoscimento del pregiudizio derivante dalla lesione alla salute. Come si è già sottolineato sul piano generale, un ruolo centrale assume – su questo versante – il riconoscimento del danno biologico, come pregiudizio da attribuire in ogni caso di lesione della salute, quale diritto riconosciuto dall'art. 32 Cost.; a tale voce di pregiudizio, si affianca la componente morale del danno. Il riconoscimento di tali voci come componenti distinte del danno non patrimoniale ha subito gli influssi delle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite del 2008 con riguardo all'unitarietà del danno non patrimoniale: con il rischio di convogliare la voce relativa al danno morale nell'area biologica, in ragione di un'errata interpretazione del concetto di onnicomprensività volto a dar conto di tale profilo del pregiudizio in termini di personalizzazione. Un pericolo del genere può ritenersi superato, a fronte della constatazione che, dal 2018 in poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripreso a riconoscere l'autonomia del danno morale, quale voce distinta dal danno biologico.

Per quanto riguarda quest'ultimo, va segnalato che – nel campo dell'esposizione all'amianto – emerge una peculiarità. Normalmente si individua la ricorrenza di un danno biologico permanente in quanto, trascorso il periodo di invalidità temporanea, la menomazione risulti stabilizzata; nel caso dell'esposizione all'amianto si assiste, invece, ad una progressiva evoluzione della patologia che, lungi dal pervenire a una stabilizzazione, finisce per provocare il decesso della vittima. Emerge, pertanto, la necessità di considerare tale dato, ai fini della liquidazione del danno biologico; e di tener conto, altresì, del fatto che il relativo calcolo dovrebbe essere dimensionato in base non già alla durata effettiva della vita del danneggiato, bensì avuto riguardo a quella calcolata in termini probabilistici: ciò in quanto la morte risulta qui dipendente dall'illecito[23].

Anche con riguardo alla componente morale del pregiudizio emergono alcune peculiarità che caratterizzano le vittime di esposizione all'amianto. Tra i sentimenti

23 In tal senso v. Cass. civ., 9 novembre 2022, n. 32916, www.responsabilecivile.it secondo cui "il principio secondo il quale l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto, si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita a seguito dell'illecito, non anche quando la morte sia stata dallo stesso direttamente cagionata."

negativi che andranno convogliati in questa voce, un ruolo di spicco spetta alla paura: emozione negativa che assume una propria concretezza – suscettibile di essere fatta valere in via risarcitoria - anche in capo a chi non abbia sviluppato la malattia, ma che tema di potersi ammalare in seguito all'avvenuta esposizione[24].

Una sofferenza peculiare è, poi, quella che si sviluppa nella fase terminale della malattia, in correlazione alla consapevolezza quanto all'imminenza della propria fine. Tale versante del pregiudizio – che viene usualmente qualificata nei termini di danno terminale, o catastrofale – è suscettibile di essere pesata solo una volta avvenuto il decesso della vittima, per cui si tratterà di una voce che potrà essere risarcita esclusivamente in capo agli eredi della stessa.

Il risarcimento del danno dei congiunti della vittima esposta all'amianto risente anch'esso delle peculiarità proprie di tale area dell'illecito. Sul piano generale, i familiari si vedono riconosciuto – in termini alternativi - il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in caso di morte del congiunto ovvero, se quest'ultimo sopravvive con una menomazione suscettibile di riflettersi sul rapporto parentale, il danno da lesione del rapporto parentale. Nel caso di esposizione all'amianto, i familiari della vittima vengono a soffrire di entrambi i pregiudizi, dal momento che il decesso appare, di solito, preceduto da un lungo periodo di malattia, tale da condizionare negativamente il rapporto parentale per tutta la relativa durata. Si tratterebbe, allora, di liquidare distintamente tali poste di danno, per evitare una sottovalutazione del pregiudizio effettivamente patito dai congiunti.

Alla tutela *iure proprio* dei congiunti si aggiunge – in caso di morte – la possibilità di azione in via successoria da parte degli eredi per i pregiudizi patiti in vita dall'esposto, tra i quali un ruolo significativo va attribuito al c.d. danno terminale: vale a dire al pregiudizio patito in vita dal soggetto in quello che viene considerato il periodo di agonia. I meccanismi liquidatori - che vengono attivati, sul piano generale, per la liquidazione di questa posta di danno – necessitano di una significativa revisione ove applicati in questo settore, visto che la logica sottostante a quei calcoli appare ben distante dalla realtà concreta che prende corpo nel caso di quel doloroso e lento spegnersi della vita che colpisce il soggetto esposto nella fase terminale della malattia.

24 Possiamo rammentare, sotto questo profilo, che un pregiudizio ricollegato alla paura di riportare future patologie è stato riconosciuto a coloro che sono stati coinvolti dall'esposizione a diossina a seguito del disastro di Seveso: v. Cass. civ., sez. un, 21 febbraio 2002, n. 2515, www.studiocataldi.it. Per la ricorrenza di un danno non patrimoniale in capo alla vittima esposta all'amianto, in assenza della prova di lesioni fisiche, v. Cass. civ., 17 giugno 2022, n. 19621, dove il pregiudizio viene considerato sussistente in corrispondenza alla paura per la vittima di ammalarsi e morire e alla necessità di sottoporsi a continui controlli ed esami medici.

Bibliografia

Aa.Vv. *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5*, Giuffré, Milano, 2009.

Fortino M., *I danni ingiusti alla persona, Cedam,* Milano, 2009.

Franzoni M., *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile* diretto da M. Franzoni, Seconda edizione, Vol. II, Giuffré, Milano, 2010.

Navarretta M. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffré, Milano, 2010.

Ziviz P., *Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio*, Giuffré, Milano, 2011.